

## **ACCESSO CIVICO**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art. 5 comma 1 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013.

### **CHE COS'È**

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

### **COME ESERCITARE IL DIRITTO**

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [conisa.segreteria@pec.conisa.it](mailto:conisa.segreteria@pec.conisa.it)
- tramite posta ordinaria
- tramite fax al n. 0122/629335
- direttamente presso l'ufficio protocollo del Con.I.S.A. "Valle di Susa" – P.zza San Francesco n. 4 – 10059 SUSÀ (TO)

### **RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

Dott.ssa Anna Blais – Direttore del Consorzio, nominata con Decreto del Presidente dell'Assemblea Consortile N. 2 del 29/08/2013.

Con Provvedimento N. 5820 del 26/09/2013 Il Responsabile della trasparenza ha designato il Segretario dell'Ente Dott. Giorgio Guglielmo quale Responsabile del procedimento per l'attuazione del diritto di accesso civico, riservando a sé il potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia, come previsto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 33/2013. tel. 0122/648501 – e-mail P.E.C.: [conisa.segreteria@pec.conisa.it](mailto:conisa.segreteria@pec.conisa.it)

### **IL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento, entro 30 giorni, pubblica nel sito web [www.conisa.it](http://www.conisa.it) il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente

l'avvenuta pubblicazione; se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al richiedente.

### **RITARDO O MANCATA RISPOSTA**

Nel caso in cui il Dirigente responsabile della pubblicazione ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto **titolare del potere sostitutivo** il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web [www.conisa.it](http://www.conisa.it), quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente.

### **TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO**

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

*Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2013*